

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2167)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 11^a Commissione permanente (Agricoltura e foreste) della Camera dei deputati, nella seduta del 25 giugno 1975 (V. Stampato n. 3591)

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(MARCORA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 3 luglio 1975*

**Proroga della legge 26 gennaio 1973, n. 13, relativa alla
concessione di contributi dello Stato nelle spese di lotta
contro le cocciniglie degli agrumi**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La legge 15 dicembre 1967, n. 1227, per la concessione di contributi dello Stato nelle spese di lotta contro le cocciniglie degli agrumi, prorogata per il biennio 1972-1973 con legge 26 gennaio 1973, n. 13, è ulteriormente prorogata per il biennio 1974-1975.

Art. 2.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 190 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1974 e 1975.

Art. 3.

Il contributo di cui all'articolo 2, n. 5, della legge 26 febbraio 1952, n. 136, sarà determinato annualmente con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, entro il limite massimo di lire 30 milioni annui e graverà sull'autorizzazione di spesa di cui al precedente articolo 2.

Art. 4.

Alla copertura della spesa di lire 190 milioni per ciascuno degli anni 1974 e 1975 si provvede rispettivamente a carico del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1974 e con corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione dello stesso Ministero per l'anno 1975.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.